



Copia

# CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

\*\*\*

<b>Codice Ente</b> 10835	<b>Numero</b> 39	<b>Data</b> 04/06/2015
-----------------------------	---------------------	---------------------------

## Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale

Oggetto: INDIRIZZI ALLA SOCIETA' INDECAST SRL RIGUARDANTI LE PROPOSTE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017 E ALTRI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno 2015 addì 4 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano :

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Sindaco	Alessandro Novellini	SI
Consigliere	Roberto Confalonieri	SI
Consigliere	Franklin Mazzoni	SI
Consigliere	Roberto Casari	SI
Consigliere	Graziella Gennai	SI
Consigliere	Giancarlo Zampieri	SI
Consigliere	Bruno Milani	SI
Consigliere	Adele Pettenati	SI
Consigliere	Giovanni Tosi	SI
Consigliere	Alessandro Maghella	SI
Consigliere	Federico Ravelli	SI
Consigliere	Mario Gogliucci	SI
Consigliere	Enrico Volpi	SI
Consigliere	Massimo Maghella	SI
Consigliere	Domenico Botturi	SI
Consigliere	Nodari Erri	SI
Consigliere	Paolo Affinito	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Guido Perghem il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PER COPIA CONFORME

*Claudio Franco*  
12/06/2015

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



# CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

\*\*\*

Oggetto: INDIRIZZI ALLA SOCIETA' INDECAST SRL RIGUARDANTI LE PROPOSTE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017 E ALTRI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

-UDITO l'assessore alle infrastrutture, mobilità e lavori pubblici, dott. Franco Spoladore, e la discussione che ne è seguita, sinteticamente riportata a parte;

-RICHIAMATI:

- l'art. 147 quater del TUEL 18.8.2000 n. 267, avente per oggetto i controlli sulle società partecipate non quotate;
- l'art.170 - comma sesto - del TUEL 18.8.2000 n.267, riguardante la relazione previsionale e programmatica;
- gli articoli 151 e 172 dello stesso TUEL 18.8.2000 n.267, riguardanti il bilancio di previsione e il rendiconto dei Comuni.

-RICHIAMATE le norme regolamentari adottate dal Comune ai sensi dell'art. 147 ter del TUEL ed in particolare:

- le norme regolamentari che disciplinano l'indirizzo e il controllo sulle società partecipate, sulle aziende speciali e le istituzioni, in attuazione dell'art. 147 quater del TUEL, sono previste nel regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 6.3.2013, TITOLO VI, articoli da 22 a 28;
- gli articoli da 22 a 26 che entreranno in vigore dal 2015;
- gli articoli 27 (controllo sulla gestione) e 28 (diritto di informazione e di accesso agli atti) che sono entrati in vigore immediatamente con l'approvazione del regolamento consiliare;

-DATO ATTO che:

- l'art. 23 comma 1 del Regolamento disciplinante i controlli interni, prevede in applicazione del Titolo VI TUEL, il seguente AMBITO DEL CONTROLLO:

- a) Le società partecipate e anche controllate dal Comune di Castiglione delle Stiviere;
- b) Tutti gli enti partecipati e controllati (fondazioni, consorzi, istituzioni ecc.)
- c) Tutte le società a partecipazione non prevalente e/o enti partecipati (fondazioni, consorzi, istituzioni ecc.) per cui in relazione agli interessi per eventuali trasferimenti finanziari, contributi o attività direttamente riconosciute dal Comune, la partecipazione risulta rilevante.

- l'art. 22, comma terzo, indica le FINALITA' DEL CONTROLLO del Comune elencando le seguenti

- a) La creazione di un sistema informativo diretto a rilevare:
  - I rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
  - La situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
  - I contratti di servizio;
  - La qualità dei servizi;
  - Il rispetto delle norme di legge che si applicano alle pubbliche amministrazioni e che la normativa ha esteso agli enti partecipati da quest'ultime;
- b) La definizione di un sistema di monitoraggio periodico da cui si rilevi l'andamento delle società partecipate ed in particolare:

- l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
  - l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
- c) la creazione di uno strumento operativo, quale il bilancio consolidato, redatto secondo i principi di competenza economica che permetta l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate.

-l'art. 24 stabilisce le MODALITA' E TIPOLOGIE DEL CONTROLLO, definendone in particolare le tipologie al comma secondo:

a) CONTROLLO SOCIETARIO inteso come:

- a1. Nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
- a2. Nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
- a3. Nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- a4. Nella verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge, dalle circolari e dagli atti amministrativi di emanazione comunale;

Inoltre l'art. 25 del regolamento comunale prevede che il consiglio comunale approvi:

- gli schemi di contratto di servizio (per l'affidamento di servizi pubblici locali o strumentali);
- lo schema di budget annuale;
- il piano industriale pluriennale;
- il piano degli investimenti annuale;
- a titolo autorizzatorio il progetto di bilancio completo dei suoi allegati.

-DATO ATTO che per quanto concerne l'azienda speciale ASPAM, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28/04/2015 ha approvato il Piano Programma e il budget economico per il triennio 2015-2017 dell'Azienda ed ha definito ulteriori indirizzi, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti: riguardanti:

- Spese e gestione del personale;
- Spese di rappresentanza e di relazioni pubbliche;
- Spese di sponsorizzazioni passive;
- Prevenzione della corruzione e trasparenza;

-RICHIAMATO inoltre lo Statuto della società Indecast srl ed in particolare l'art. 21 che disciplina il controllo analogo del Comune sulla società;

-PRESO ATTO della normativa in materia di contenimento delle spese di personale delle società, delle aziende speciali e delle istituzioni ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 così come recentemente modificato dall'art. 12-bis dell'art. 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 23.6.2014 n. 89, che prevede:

*“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multi*

*servizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."*

-DATO ATTO che:

- 1) La società Indecast SRL, partecipata direttamente dal Comune al 100%, svolge come attività prevalente la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica, ed in particolare il servizio di igiene urbana, il servizio idrico integrato e la gestione delle due farmacie comunali; la società in base allo statuto approvato dall'assemblea il 10.12.2013, registrato a Mantova dal notaio dott. Daniele Molinari, si caratterizza come società *in house providing* con controllo analogo da parte del Comune socio, conforme al diritto comunitario in materia di affidamento di servizi pubblici locali;
- 2) La società Biociclo Srl, indirettamente partecipata e controllata tramite la società Indecast srl la quale detiene il 52% delle quote, e che ha come oggetto sociale la fabbricazione di fertilizzanti, concimi e composti azotati compresa la produzione di compost, e che non gestisce servizi pubblici locali affidati direttamente dal Comune di Castiglione delle Stiviere, ma è società operativa che svolge attività rientranti nel ciclo dei rifiuti riguardanti i Comuni soci delle società Indecast, Garda Uno, e Mantova Ambiente;

-PRESO ATTO inoltre che:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014 n. 90 ha abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 riguardante l'obbligo di consolidare le spese di personale delle società partecipate totalmente o di controllo, delle aziende speciali e delle istituzioni al fine del rispetto del limite del 50% di spesa di personale sulla spesa corrente del Comune;

-VISTO il documento approvato dal CdA della società Indecast srl in data 25 maggio 2015 avente per oggetto "Proposte di sviluppo industriale, di miglioramento e di efficientamento dei servizi triennio 2015 2016 2017", allegato alla presente deliberazione;

-RITENUTA la proposta di Indecast srl meritevole di essere approvata, in quanto rispondente agli obiettivi strategici, economici e gestionali del Comune di Castiglione delle Stiviere;

-RITENUTO inoltre opportuno procedere a dare indirizzi alla Società Indecast srl riguardanti:

- Indirizzi per il contenimento delle spese di personale ai sensi dell'art. 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 così come recentemente modificato dall'art. 12-bis dell'art. 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 23.6.2014 n. 89;
- Indirizzi riguardante l'eventuale sostenimento di spese di rappresentanza;
- Indirizzi riguardanti le eventuali sponsorizzazioni passive;
- Indirizzi in materia di applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione;
- Indirizzi in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza.

-VISTO il vigente statuto comunale;

-VISTO il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;

-VISTO l'art. 134, 4° comma, del Tuel 18.8.2000 n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti propedeutici alla predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione dell'Ente;

-DATO ATTO che responsabile del procedimento è il Dirigente dell'area finanziaria, dott. Giulio Pinchetti;

-VISTI gli allegati pareri favorevoli del responsabile servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

-DATO ATTO che si sono allontanati dall'aula i consiglieri Nodari e Affinito;

-Con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 4 (Confalonieri, Botturi, Volpi e Massimo Maghella), espressi nei modi e forme di legge da n. 14 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,

## DELIBERA

1.-DI APPROVARE le proposte di sviluppo industriale, di miglioramento e di efficientamento dei servizi triennio 2015-2016-2017 della società Indecast, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.-DI EMANARE inoltre gli indirizzi di cui all'allegato B), che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione:

- Indirizzi per il contenimento delle spese di personale ai sensi dell'art. 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 così come recentemente modificato dall'art. 12-bis dell'art. 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 23.6.2014 n. 89;
- Indirizzi riguardante l'eventuale sostenimento di spese di rappresentanza;
- Indirizzi riguardanti le eventuali sponsorizzazioni passive;
- Indirizzi in materia di applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione;
- Indirizzi in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza.

3.-DI INVIARE copia della presente deliberazione agli organi di amministrazione e di revisione contabile delle società Indecast srl e Biociclo srl.

-Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,

## d e l i b e r a

4.-DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Rientra in aula il cons. Paolo Affinito.



# COMUNE di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

\*\*\*

C.A.P. 46043

Via C. Battisti, 4 - Palazzo Gonzaga

Tel.0376/6791 - Fax 0376/670466

## Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** INDIRIZZI ALLA SOCIETA' INDECAST SRL RIGUARDANTI LE PROPOSTE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017 E ALTRI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Dott. Giulio Pinchetti


## UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Dott. Giulio Pinchetti

Allegato alla deliberazione C.C. n. 39 del 4/6/2015



# **INDECAST S.R.L.**

**PROPOSTE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, DI  
MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENTAMENTO  
DEI SERVIZI**

**TRIENNIO 2015 2016 2017**

La società Indecast SRL esercita i seguenti servizi pubblici locali:

- Servizio Idrico Integrato: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, depurazione delle acque
- Servizio di igiene urbana: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali;
- Gestione delle farmacie comunali.

**Principali contratti in essere della società INDECAST SRL**

1. Contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'ATO e il gestore delle reti del 10 settembre 2007 con scadenza il 28/11/2025
2. Contratto con il comune di Castiglione delle Stiviere per la determinazione del canone relativo al servizio idrico integrato
3. Convenzione con il comune di Castiglione delle Stiviere per l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali con scadenza 31.12.2025.
4. Contratto del 19.11.2008 con la Soc. Erika srl per il conferimento di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione di proprietà dell'Indecast, la successiva convenzione del 30.12.2011, e l'integrazione e modifica del 30.12.2014. Scadenza 31.12.2027.
5. Convenzione tra il comune di Castiglione delle Stiviere e la soc. Indecast per la gestione delle farmacie comunali con scadenza 31.12.2016. (il Comune ha stipulato convenzione di affidamento della gestione in data 28 marzo 2006 ad Aspam SRL alla quale è subentrata la soc. Indecast con l'atto di scissione).
6. Contratto di cessione di proprietà superficiale alla società Biociclo srl del 30.4.2003.

## DATI RIGUARDANTI LA SOCIETA'

### COMPOSIZIONE SOCIETARIA

SOCIO	QUOTA PARTECIPAZIONE
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	100 %

### ORGANO DI AMMINISTRAZIONE INDECAST SRL

Consiglio di Amministrazione formato da n. 2 componenti.

### RISULTATO D'ESERCIZIO INDECAST SRL

	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014
Risultato d'esercizio al 31.12	+ 112.445,00	- 28.597,00	+ 443.556,90
Utile distribuito al Comune di Castiglione	0,00	0,00	100.000,00

### FATTURATO INDECAST SRL

	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014
Fatturato al 31.12	7.121.974,00	6.886.243,00	9.969.307,51

DATI DAGLI ULTIMI BILANCI D'ESERCIZIO APPROVATI DA INDECAST SRL

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	11.125.458,00	10.678.101,00	10.486.743,00
C) Attivo Circolante	4.769.185,00	4.636.429,00	4.357.483,00
D) Ratei e risconti	1.486.628,00	1.203.935,00	948.275,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>17.381.271,00</b>	<b>16.518.465,00</b>	<b>15.792.501,00</b>

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	4.685.965,00	4.657.368,00	5.110.925,00
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	993.405,00	960.093,00	1.061.580,00
D) Debiti	11.692.490,00	10.891.996,00	9.600.851,00
E) Ratei e risconti	9.411,00	9.008,00	19.145,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>17.381.271,00</b>	<b>16.518.465,00</b>	<b>15.792.501,00</b>

N. DIPENDENTI: 39

**INDIRIZZI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI IN  
CONCESSIONE**

## GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### Premessa.

Con Decreto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova n. 54 del 24/11/2005, la suddetta Autorità ha deliberato di affidare, per quanto concerne l'Area 1, la gestione delle reti ed impianti alle società a controllo pubblico locale SISAM SPA e INDECAST SRL;

In data 10.7.2007 veniva sottoscritto il contratto di servizio per la gestione ed il contratto di servizio per l'erogazione con Indecast srl per la durata di venti anni a decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025;

Con nota del 8.4.2014 il presidente dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Mantova la Provincia di Mantova comunicava e concludeva nel ritenere non conforme ai principi comunitari riguardanti l'*in house providing* l'affidamento del S.I.I. chiedendo alla società Indecast di procedere alle azioni ritenute più opportune volte ad adempiere all'onere di adeguamento, ricordando che in difetto si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.L. 150/2013, convertito con modificazioni nella L. 15/2014 (decadenza dell'affidamento).

Indecast ha elaborato una nuova ipotesi organizzativa-societaria, che è stata sottoposta al parere dell'autorità d'ambito, consistente nella scissione parziale (o altro strumento giuridico) del ramo d'azienda alla società TEA spa (società di cui il Comune di Castiglione delle Stiviere è azionista) in cambio di azioni pari al valore di conferimento del ramo d'azienda attribuito con perizia, al fine che la stessa società Tea spa gestisca il SII tramite la partecipata Tea Acque srl.

La nuova operazione organizzativa e societaria presenta le seguenti opportunità e vantaggi:

- Conferire la gestione del SII a una società che codesto Ente di Governo ha già dichiarata idonea per la gestione del SII nell'ambito territoriale della provincia di Mantova e il cui affidamento del servizio idrico è ritenuto conforme all'ordinamento comunitario;
- Realizzare una gestione più ottimale in riferimento alle dimensioni territoriali, il numero delle utenze servite, le capacità di investimento realizzabili, la realizzazione di economie di scala nella gestione, l'ottenimento di migliori performances di qualità e efficacia;
- Superare problemi di avviamento che sarebbero invece presenti nella precedente ipotesi di costituzione di una nuova società, con problemi non solo organizzativi ma anche di reperimento di finanziamenti a breve e medio-lungo termine per la realizzazione di investimenti.

Inoltre, la nuova ipotesi prospettata:

- faciliterebbe, grazie alla conseguente riduzione del numero di gestori nell'ambito territoriale provinciale, il processo di individuazione di un futuro gestore unico in sintonia con i principi previsti dalle recenti norme modificative del Testo Unico Ambientale;

- sarebbe inoltre in piena sintonia con gli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali introdotti dalla legge di stabilità 2015, legge 190/2014, comma 611, ed in particolare il criterio di cui alla lett. d): aggregazione di società di SPL a rilevanza economica; e alla lett. e): contenimento dei costi di funzionamento.

In data 26/03/2015, l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova ha deliberato l'approvazione del progetto riguardante la cessione del ramo d'azienda del SII da Indecast srl a TEA spa o direttamente a Tea Acque srl nonché la proroga della gestione dello stesso servizio da parte di Indecast sino al 31/12/2015.

Gli aspetti patrimoniali, finanziari e gestionali saranno oggetto di accordi tra le due società interessate.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 30.3.2015 veniva approvata la relazione tecnica e il piano di razionalizzazione delle società partecipate comprendente i seguenti indirizzi ad Indecast srl con riferimento alla gestione del Servizio idrico Integrato: procedere alla cessione del ramo d'azienda del SII alla partecipata Tea Spa, o alla indirettamente partecipata Tea Acque srl secondo quanto precedentemente indicato.

#### **Indirizzi.**

Procedere come da progetto approvato dall'Autorità d'Ambito e come da indirizzi deliberati dal consiglio comunale (deliberazione 14/2015), alla scissione parziale, o con altro analogo strumento giuridico, trasferendo alla società beneficiaria:

- a) i beni pertinenti al servizio idrico integrato escludendo l'impianto di depurazione e le aree di relativa pertinenza, e l'impianto di trattamento rifiuti liquidi;
- b) parte del personale operativo e amministrativo.

Il Presidente del CdA di Indecast srl informerà costantemente il Sindaco delle trattative con TEA spa per il trasferimento del ramo d'azienda del SII, e presenterà al Comune, tempestivamente in tempo utile ai fini del rispetto dei termini assegnati dall'Autorità d'Ambito, il progetto di conferimento contenente gli aspetti economici e patrimoniali dell'operazione e gli scenari futuri sulle conseguenze finanziarie, economiche e patrimoniali.

## GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

### Premessa.

Il servizio di igiene urbana è stato affidato ad Indecast srl con contratto stipulato in data 22.7.1996, notaio Fabrizio rossi, rep. 15336, registrato a Castiglione delle Stiviere il 2.8.1996, al n. 408 serie 2, e atto aggiuntivo del 15.2.2000, rep. 8880 registrato a Castiglione delle Stiviere il 22.2.2000 al n. 260 serie 1.

Il contratto di servizio scade il 31.12.2025.

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse con la peculiarità della continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza dell'utente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa).

Il servizio di raccolta rifiuti è passato dalla modalità di raccolta a cassonetto stradale alla modalità di raccolta porta a porta dal mese di ottobre 2010, attraverso il ritiro dei rifiuti di casa e quelli assimilati delle imprese presso ogni utenza con una frequenza prestabilita.

La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: aumenta il costo di raccolta, si riduce il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Il sistema porta a porta consente inoltre di raggiungere gli obiettivi posti dalla legislazione nazionale ed europea. Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha superato ampiamente l'obiettivo del 65%, superando già dal 2011 la percentuale del 70% di raccolta differenziata.

### Nuovo contesto normativo.

La Regione Lombardia adotta un modello organizzativo alternativo alla ripartizione per Ambiti Territoriali Ottimali. Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti del 2009 individua 11 bacini di dimensioni corrispondenti al territorio delle province allora vigenti.

La L.R. 12.12.2006 ha definito un modello organizzativo che non prevede formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito nel settore dei rifiuti ma sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. Il modello lombardo prevede, infatti, che la Regione, intesa come autorità che definisce gli obiettivi e criteri con cui deve essere effettuata la programmazione, mantenga in capo a sé stessa funzioni di pianificazione e programmazione e svolga attività di raccordo ed omogeneizzazione delle pianificazioni provinciali e di autorizzazione limitatamente ad impianti strategici in quanto baricentrici e a forte ricaduta ambientale. Le funzioni di organizzazione della gestione del servizio, nel rispetto della pianificazione prevista dal Piano Provinciale di riferimento, sono assegnate dalla L.R. 26/2003 ai Comuni, i quali hanno anche il compito di adottare le procedure per l'affidamento.

Tuttavia l'art. 3bis, comma 1 bis, introdotto dal comma 609 della legge stabilità 2015 (legge 190/2014) stabilisce che le funzioni di organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di

determinazione delle tariffe per all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei o designati ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

#### Dati sulla produzione di rifiuti Castiglione delle Stiviere

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014
TIPO	kg	kg	kg	kg	kg
ALTRO		1.520	1.208	-	0
BATTERIE	7882	8.445	16.774	7.422	14.441
CARTA	1.398.320	1.423.740	1.440.010	1.433.040	1.394.196
COMP.ELETTRONICI		-		12.615	29.766
FRIGORIFERI	29.135	22.867	22.105	32.040	38.225
INERTI	245.090	341.480	397.840	480.320	481.600
INGOMBRANTI	892.885	635.690	463.525	799.655	266.333
LAVATRICI	59.275	47.220	42.080	51.790	36.272
LEGNO	271.220	390.260	382.280	442.660	415.880
MEDICINALI	1.880	1.880	1.300	1.540	1.740
METALLO	38.660	48.950	99.220	98.230	122.150
MONITOR	38.837	35.940	33.085	33.550	35.526
NEON	591	993	1.120	1.135	1.584
OLIO MINERALE	680	1.550	1.330	1.450	2.690
OLIO VEGETALE	940	675	1.601	689	3.557
PLASTICA	432.490	482.890	468.980	494.870	510.330
PNEUMATICI	21.584	37.090	22.520	21.110	20.500
SABBIA	433.620	203.780	173.360	330.680	453.508
SECCO RESIDUO	4.394.620	1.931.822	2.087.580	2.027.440	2.639.620
UMIDO	1.149.395	2.019.595	1.973.970	2.110.546	2.187.005
VERDE	2.527.380	2.704.915	2.119.210	2.479.860	2.456.800
VESTIARIO		16.700	19.070	42.173	53.447
VETRO-ALLUMINIO	794.360	1.015.870	921.970	891.250	920.600
<b>TOTALI (senza inerti)</b>	<b>12.493.754</b>	<b>11.032.392</b>	<b>10.292.298</b>	<b>11.313.745</b>	<b>11.604.170</b>
ANNO	2010	2011	2012	2013	2014
	kg	kg	kg	kg	kg
RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.772.629	8.261.100	7.567.833	8.155.970	8.244.709
SECCO RESIDUO+sabbia	4.828.240	2.135.602	2.260.940	2.358.120	3.093.128
INGOMBRANTI	892.885	635.690	463.525	799.655	266.333
<b>TOTALE</b>	<b>12.493.754</b>	<b>11.032.392</b>	<b>10.292.298</b>	<b>11.313.745</b>	<b>11.604.170</b>
PERCENTUALE R.D.	55%	75%	74%	72%	71%
POPOLAZIONE RESIDENTE	22.700	22.082	22.583	22.844	23.157
UTENZE DOMESTICHE	8.820	9.255	9.300	9.017	9.034
UTENZE NON DOMESTICHE	1.248	1.283	1.280	1.240	1.231
PRO-CAPITE (kg/ab/g)	1,51	1,37	1,25	1,36	1,37
PRO-CAPITE (kg/ab/a)	550	500	456	495	501

I rifiuti prodotti (nonostante la presenza di un grande tessuto economico industriale ed artigianale) indicano una produzione media per abitante contenuta rispetto alla media regionale e nazionale. Dato che è probabilmente influenzato anche da comportamenti virtuosi dell'utenza indotti dalle campagne informative e di educazione ambientale promossi dal Comune e dalla società affidataria del servizio.

Il dato di costo rilevato dal piano finanziario 2014, raffrontato ai dati 2011 nazionali, nord Italia, regione Lombardia, rivelano che il costo per abitante del servizio igiene urbana del Comune di Castiglione delle Stiviere è migliore rispetto a qualsiasi dato di confronto aggregato geograficamente.

In specifico, per quanto riguarda il servizio di igiene urbana, si rileva anche che a fronte di indicatori di qualità soddisfacenti (percentuale raccolta differenziata elevata e rifiuti prodotti per abitante contenuti) i costi sono congrui da un punto di vista economico.

### COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

#### indicatori servizio igiene urbana indecast.- confronto con indicatori nazionali e regionali

COSTI PIANO FINANZIARIO SERVIZIO IGIENE URBANA	ITALIA 2011	NORD ITALIA 2011	LOMBARDIA 2011	CASTIGLIONE DS 2014	COSTI PIANO FIN 2014
INTERO SERVIZIO RIFIUTI	€ 186,58	€ 151,13	€ 120,16	€ 117,58	€ 2.685.933,10
CSL (SPESE SPAZZAMENTO)	€ 34,13	€ 13,88	€ 18,19	€ 16,21	€ 370.340,81
CRT (COSTI RACCOLTA E TRASPORTO)	€ 27,21	€ 18,35	€ 18,61	€ 9,53	€ 217.609,84
CTS (COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO)	€ 31,36	€ 24,42	€ 23,85	€ 12,64	€ 288.827,00
AC (ALTRI COSTI)	€ 5,97	€ 6,88	€ 2,05	€ -	€ -
CRD (COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA)	€ 24,70	€ 28,64	€ 23,96	€ 27,53	€ 628.785,18
CTR (COSTI TRATTAMENTO E RICICLO)	€ 7,74	€ 11,31	€ 7,19	€ 27,95	€ 638.502,98
CC (COSTI COMUNI escluso fondo svalutazione crediti TARI)	€ 37,05	€ 36,63	€ 20,90	€ 15,90	€ 363.149,31
CK (COSTI D'USO DEL CAPITALE)	€ 18,43	€ 10,96	€ 5,41	€ 7,82	€ 178.717,98
	€ 186,59	€ 151,07	€ 120,16	€ 117,58	€ 2.685.933,10
POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE					
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI					€ 200.000,00
TOTALE SPESA RIFIUTI IN BILANCIO COMUNE					€ 2.885.933,10
INDICATORI DEL SERVIZIO	ITALIA 2011	NORD ITALIA 2011	LOMBARDIA 2011	CASTIGLIONE DS 2014	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	39%	53%	53%	71%	
RIFIUTI TOTALI PRODOTTI/ABITANTE (KG/ANNO/ABIT)	636	594	645	501	
RIFIUTI TOTALI PRODOTTI/ABIT (KG/GIORNO/ABIT)	1,742	1,627	1,767	1,373	

## Indirizzi sulla gestione del servizio di igiene urbana

Come previsto dalla relazione al piano finanziario di gestione del servizio rifiuti 2015 si procederà dal 2015 a modifiche nella organizzazione del servizio di raccolta, oltre alla previsione di alcuni investimenti necessari per la loro attuazione.

Dall'inizio della raccolta domiciliare si è notato un costante incremento del secco, con una lieve flessione della raccolta differenziata. Fra le diverse motivazioni vi può essere anche un calo dell'attenzione alla differenziazione e pertanto si è ragionato su come intervenire, oltre alla costante sensibilizzazione al tema, anche agendo sul servizio per invertire tale tendenza.

Gli obiettivi che ci si pone è il contenimento dei costi di raccolta, unitamente alla riduzione del secco prodotto dalle utenze con conseguente incremento della percentuale di raccolta differenziata.

Per raggiungere tali obiettivi si è valutata l'ipotesi di ridurre le frequenze di raccolta per alcuni materiali. La riduzione della frequenza di raccolta, porterebbe anche la possibilità di internalizzare la raccolta del secco (attualmente affidata in sub-appalto alla Coop Cauto).

Di seguito viene illustrato il nuovo sistema di raccolta, confrontato con quello attuale.

### SERVIZIO ATTUALE

SERVIZIO	FREQUENZA	CHI SVOLGE LA RACCOLTA	NOTE
secco	settimanale	Sub-appalto	
Umido	bisettimanale	indecast	
Carta e Cartoni	settimanale	Sub-appalto	per tutte le utenze
Plastica	settimanale	indecast	
Vetro e alluminio	settimanale	indecast	
	quindicinale	Sub-appalto (campane)	

### PROPOSTA DI MODIFICA

SERVIZIO	FREQUENZA	CHI SVOLGE LA RACCOLTA	NOTE
secco	quindicinale	indecast	
Umido	bisettimanale	indecast	
Carta e Cartoni	quindicinale	sub-appalto	utenze domestiche e non domestiche
	settimanale	indecast	Su particolari esigenze di alcune utenze non domestiche (su richiesta)
Plastica	settimanale	indecast	
Vetro e alluminio	quindicinale	indecast	
	quindicinale	Sub-appalto(campane)	incremento + 22 campane (44 complessive)

Gli investimenti necessari per attivare l'iniziativa si stimano essere i seguenti:

#### INVESTIMENTI

informazione	€ 15.000,00
acquisto campane vetro	€ 8.000,00
acquisto daily doppia vasca	€ 72.000,00
	€ 95.000,00

Si prevede inoltre di mantenere il ritiro settimanale aggiuntivo per i pannolini ed incrementare il ritiro settimanale degli ingombranti da uno a due passaggi.

Con la riduzione della frequenza del ritiro del secco si vuole incentivare la raccolta differenziata, in quanto dai dati al 31.12.2014 emerge la tendenza ad un incremento di questa frazione. Inoltre, considerando che nei comuni che hanno adottato la tariffa puntuale la frequenza di esposizione del bidone/sacco del secco si riduce drasticamente (al max 7 ritiri annui), la riduzione della frequenza di raccolta a Castiglione da settimanale a quindicinale, offre la possibilità agli utenti di esporre il sacco per ben 26 volte l'anno.

In conclusione, la rimodulazione delle frequenze di raccolta non deve essere intesa come un peggioramento del servizio, ma uno stimolo a differenziare maggiormente, ottenendo anche una riduzione dei costi di gestione.

E' prevista una significativa campagna di informazione per informare tutte le utenze delle modifiche del servizio. Similmente è prevista l'elaborazione e consegna ad ogni utenza di un calendario delle raccolte, contenente tutte le informazioni necessarie, oltre a quelle già esistenti (numero verde, orari piattaforma ecologica, ubicazione contenitori, ecc.).

Dal 4 aprile la società ha esteso gli orari di apertura del sabato della piattaforma ecologica per i cittadini (inizio alle 8.00, anziché alle 9.00 come in precedenza).

Nelle tabelle che seguono vengono illustrate in maniera semplificata i circuiti di raccolta e i manufatti impiegati.

Rifiuto	secco Residuo	Umido	Carta e Cartoni	Imballaggi in Plastica	Vetro & Lattine	Vegetali
Circuiti di raccolta	Porta a Porta	Porta a Porta	Porta a Porta	Porta a Porta	Porta a Porta	raccolta stradale
Manufatti a perdere	Sacchi in PE	Sacchetti in MaterBi		Sacchi in PE		
Contenitori	Su richiesta solo per condomini e UnD di elevate dimensioni	Sottolavello 7 lt + Mastelli 35 lt e Bidoni Carrellati	alveolare in PE e Bidoni Carrellati		Mastelli da 35 lt e bidoni Carrellati. Campane sul territorio.	Contenitori distribuiti sul territorio

## IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (BOTTINI)

A maggiore garanzia di qualità dell'attuale trattamento dei rifiuti liquidi è possibile realizzare, a fianco dell'attuale impianto e su superfici disponibili, un impianto di depurazione dedicato e attivo, basato su un principio di funzionamento e trattamento radicalmente diverso dall'attuale.

La realizzazione di un impianto di depurazione dedicato, per le sue caratteristiche di maggiore efficienza, garantisce la possibilità di ampliare le quantità trattate di circa il 50% rispetto all'attuale.

Attualmente la società Indecast ha un contratto in essere con la società ERICA s.r.l. per il trattamento di rifiuti liquidi per una quantità di circa Mc 70.000 annui con scadenza al 2027 con corrispettivo di € 15,00 al mc

Il precedente CDA si era già formalmente impegnato, su richiesta della società Erica, ad modificare l'impianto stesso fino a raggiungere una quantità trattata complessiva pari a mc. 120.000.

Gli amministratori della società Erica srl hanno confermato l'interesse per la realizzazione del depuratore con il conseguente aumento di capacità di trattamento.

Si propone pertanto di:

- a) Stipulare un nuovo contratto con la società Erica SRL per il conferimento di maggiore quantit di rifiuti liquidi in modo da garantire la saturazione del nuovo impianto subordinato ad una cauzione/penale per il corretto adempimento del contratto per un importo pari o superiore ad € 1.000.000;
- b) Subordinatamente alla realizzazione del punto a), procedere alla realizzazione dell'impianto di depurazione, realizzando gli investimenti necessari, secondo il piano economico finanziario sotto riportato;
- c) Subordinare comunque l'investimento alla stipulazione di una convenzione tra la società Indecast srl e il Comune di Castiglione delle Stiviere per il riconoscimento di un contributo per compensazione ambientale stabilito in una quota fissa annua.

Di seguito si riporta l'ipotesi di piano economico finanziario dell'investimento con la redditività attesa dello stesso e la sua sostenibilità anche sotto l'aspetto dei flussi finanziari.

# PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

## IMPIANTO RIFIUTI LIQUIDI- INDECAST

(nuovo depuratore)

<b>COSTO INVESTIMENTO</b>	€ 1.510.459,50
---------------------------	----------------

<b>COSTI OPERATIVI</b>	
Energia elettrica (1.500.000 kWh x 0,16 €/kWh)	€ 240.000,00
Ricambi (5% costo impianto)	€ 75.522,98
Reagenti	€ 20.000,00
Terzisti e smaltimenti	€ 15.000,00
Ammortamento ampliamento	€ 105.510,09
Oneri finanziari (importo lavori/2*5%)	€ 37.761,49
Compensazione impatto ambientale A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	€ 100.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO ANNUO</b>	€ 593.794,55

<b>RICAVI TOTALI</b>	€ 810.000,00
<i>RICAVI INCREMENTALI (50.000 mc x15,50 €/mc)</i>	€ 775.000,00
<i>RICAVI INCREMENTALI (70.000 mc x0,50 €/mc)</i>	€ 35.000,00
<b>UTILE ANNUO (al lordo delle imposte)</b>	€ 216.205,45
IMPOSTE	€ 67.888,00

<b>UTILE NETTO</b>	€ 148.317,00
--------------------	--------------

<b>SALDO FINANZIARIO ANNUO PREVISTO (utile incrementale+ammortamenti )</b>	€ 253.827,09
--	--------------

## GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIE E AMBULATORI

### Dati e indicatori economici 2013 e 2014

Indecast srl ha in gestione due farmacie comunali dal 1.1.2014, a seguito di cessione del ramo d'azienda da Aspam srl.

Le due farmacie hanno la seguente ubicazione:

Piazza San Luigi;

Via Carpenedolo.

Di seguito si riportano i dati relativi a volume d'affari, valore della produzione e altri indicatori di attività delle due farmacie riscontrati degli anni 2013 e 2014, sulla base dei dati elaborati dall'ufficio di contabilità di Indecast in sinergia con l'ufficio ragioneria del Comune.

## FARMACIA VIA CARPENEDOLO

INDICATORI ECONOMICI	2013	2014	VARIAZIONE	% VARIAZIONE
Proventi vendita medicinali (corrispettivi+fatture)	€ 1.044.626,87	€ 1.122.236,40	€ 77.609,53	7,4%
Altri proventi (compreso premio CEF)	€ 29.319,00	€ 31.951,84	€ 2.632,84	9,0%
Proventi SSN ricette	€ 655.994,45	€ 696.288,98	€ 40.294,53	6,1%
<b>totale valore netto prodotto</b>	<b>€ 1.729.940,32</b>	<b>€ 1.850.477,22</b>	<b>€ 120.536,90</b>	<b>7,0%</b>
Rimanenze iniziali al 1° gennaio	€ 114.998,05	€ 133.357,44	€ 18.359,39	16,0%
Acquisto medicinali	€ 1.166.165,45	€ 1.254.898,76	€ 88.733,31	7,6%
omaggi	-€ 4.056,72	-€ 1.547,68	€ 2.509,04	-61,8%
Rimanenze finali	-€ 133.357,44	-€ 135.034,98	-€ 1.677,54	1,3%
<b>Consumi</b>	<b>€ 1.143.749,34</b>	<b>€ 1.251.673,54</b>	<b>€ 107.924,20</b>	<b>9,4%</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>€ 586.190,98</b>	<b>€ 598.803,68</b>	<b>€ 12.612,70</b>	<b>2,2%</b>
<b>ALTRI INDICATORI</b>				
	2013	2014	VARIAZIONE	% VARIAZIONE
numero ricette SSN	44626	51339	6713	15,0%
ricavo medio per ricetta	€ 14,70	€ 13,56	-€ 1,14	-7,7%
numero ricette/giorno apertura	145,4	167,2	21,9	15,0%
numero scontrini	74956	79319	4363	5,8%
ricavo medio per scontrini	€ 13,94	€ 14,15	€ 0,21	1,5%
numero scontrini/giorno apertura	244,2	258,4	14,2	5,8%

## FARMACIA SAN LUIGI

INDICATORI ECONOMICI	2013	2014	VARIAZIONE	% VARIAZIONE
Proventi vendita medicinali (corrispettivi+fatture)	€ 479.905,95	€ 509.787,14	€ 29.881,19	6,2%
Altri proventi (compreso premio CEF)	€ 19.000,00	€ 19.006,81	€ 6,81	0,0%
Proventi SSN ricette	€ 385.788,64	€ 437.936,30	€ 52.147,66	13,5%
<b>totale valore netto prodotto</b>	<b>€ 884.694,59</b>	<b>€ 966.730,25</b>	<b>€ 82.035,66</b>	<b>9,3%</b>
Rimanenze iniziali al 1° gennaio	€ 107.567,09	€ 118.385,47	€ 10.818,38	10,1%
Acquisto medicinali	€ 632.069,48	€ 666.067,37	€ 33.997,89	5,4%
omaggi	-€ 2.181,45	-€ 935,80	€ 1.245,65	-57,1%
Rimanenze finali	-€ 118.385,47	-€ 124.369,58	-€ 5.984,11	5,1%
<b>Consumi</b>	<b>€ 619.069,65</b>	<b>€ 659.147,46</b>	<b>€ 40.077,81</b>	<b>6,5%</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>€ 265.624,94</b>	<b>€ 307.582,79</b>	<b>€ 41.957,85</b>	<b>15,8%</b>
<b>ALTRI INDICATORI</b>				
	2013	2014	VARIAZIONE	% VARIAZIONE
numero ricette SSN	26762	29366	2604	9,7%
ricavo medio per ricetta	€ 14,42	€ 14,91	€ 0,50	3,5%
numero ricette/giorno apertura	85,5	95,0	9,5	11,2%
numero scontrini	35357	36625	1268	3,6%
ricavo medio per scontrini	€ 13,57	€ 13,92	€ 0,35	2,5%
numero scontrini/giorno apertura	113,0	118,5	5,6	4,9%

Pertanto la gestione è migliorata dando benefici economici alla società e anche al Comune per effetto della quota variabile di contributo di concessione che viene erogato.

La società gestisce inoltre, come attività complementare alla gestione delle farmacie, alcuni ambulatori destinati ad attività mediche e paramediche.

Gli ambulatori presenti in via Carpenedolo sono utilizzati da 12 medici di cui 5 medici di medicina generale, 2 pediatri e 5 medici specialisti.

Gli ambulatori di Piazza San Luigi sono utilizzati da 2 medici di medicina generale.

#### **Indirizzi:**

### **CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO**

L'obiettivo della società è il consolidamento dei risultati economici positivi ottenuti nel 2014, e, possibilmente, l'ulteriore miglioramento.

### **ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI**

La valenza pubblica delle farmacie e degli ambulatori si realizza principalmente attraverso la realizzazione e lo sviluppo di servizi in ambito sanitario, che permettano di rispondere alla "domanda di salute e di benessere", quale finalità intrinseca dei medesimi servizi.

L'obiettivo di pubblica utilità nella gestione delle farmacie ed ambulatori si avvia considerando il benessere dei cittadini in modo complessivo ed unitario e si può articolare nell'ideazione e attuazione di nuove opportunità, che integrino diverse attività e funzioni dei servizi pubblici con una idea più generale di "prevenzione" attuata attraverso la focalizzazione sugli stili di vita.

Le linee di lavoro saranno quindi orientate:

- alla creazione di nuovi servizi e nuove proposte che valorizzano le sinergie tra varie attività e competenze già operative;
- ad un più marcato allineamento ai temi di prevenzione e cura legati al forte allungamento dell'aspettativa di vita.

A fianco degli interventi sul fronte dei servizi si è resa anche evidente la necessità di un intervento di riqualificazione degli ambulatori di Piazza San Luigi.

### **NUOVI SERVIZI INTEGRATI**

Si attiveranno i seguenti nuovi servizi:

- 1) servizio di consegna a domicilio dei farmaci rivolto principalmente a cittadini che vivono limiti nella mobilità o in particolari situazioni di solitudine e di carente autonomia nella vita ordinaria;
- 2) Servizio "Sportello di ascolto psicologico": spesso la relazione tra farmacista e cittadino si apre a richieste di consigli ed indicazioni non prettamente di natura sanitaria, ma inerenti le fragilità dei cicli di vita e le relazioni nella quotidianità. Spesso il farmacista non è solo il professionista a cui chiedere informazioni e consigli a riguardo della salute in generale, ma diventa l'interlocutore a cui riferire elementi di disagio relazionale e familiare. Questo accade soprattutto per gli anziani e per le persone sole, che frequentano solitamente con regolarità il servizio. Al farmacista viene quindi attribuito un ruolo di supporto sociale, di primo ascolto ai cittadini, ruolo che, con questo nuovo servizio, verrà invece assunto da un professionista, uno psicologo, che garantirà ai clienti uno spazio di "ascolto attivo", in

cui si potrà essere accompagnati e sostenuti. L'obiettivo è anche quello di puntare l'attenzione non solo sul farmaco, ma di diffondere la cultura del benessere e del miglioramento della qualità della vita. I tempi e le modalità con cui verrà offerto il servizio saranno definiti in una fase successiva, in collaborazione con l'Assessorato alla Coesione Sociale del Comune di Castiglione delle Stiviere, per garantire da subito l'integrazione con la rete dei servizi pubblici. INDECAST quindi intende attivare in sede sperimentale questo servizio in entrambe le farmacie, utilizzando le strutture degli ambulatori ed interagendo anche con i medici di medicina generale presenti negli ambulatori stessi.

- 3) **Servizio "Consulenza Prevenzione e Stili di vita"**: Prevenzione e stili di vita viene definita da più parti la nuova "mission" delle farmacie. Se il territorio, farmacie e medici di base in primis, "riuscisse ad essere prima frontiera per evidenziare rischi per la salute ed evitare il ricorso all'ospedalizzazione", costituendo una "serie di filtri a tutela della salute", si otterrebbero effetti positivi sulla salute dei cittadini e sulla riduzione della spesa sanitaria. In collaborazione con network di farmacie che già sono fortemente orientate in questa direzione, è possibile rivolgersi in modo risoluto sui temi dell'alimentazione sana e corretta, delle intolleranze, sui temi delle attività preventive per problemi cardiovascolari o diabetici, o quelli legati alle problematiche legate a fumo e alcool. Il tema della prevenzione prevede che le farmacie siano attrezzate per l'effettuazione diretta, semplice e veloce di varie tipologie di esami (screening per la pelle, misurazione di massa grassa, test su intolleranze alimentari, su stress ossidativo, su celiachia, disbiosi intestinale, profili lipidici e ormonali,...).
- 4) **Servizio di "Intervento e Riabilitazione in Età Evolutiva"**: il Comune di Castiglione delle Stiviere, nell'ambito delle attività del Piano di Zona, da tempo sostiene una articolata azione di prevenzione e di intervento dei disturbi evolutivi, attraverso una continuativa attività di screening nelle scuole, che permette di individuare e creare le prime condizioni per un successivo percorso di cura e riabilitazione, prima che tali disturbi, spesso trascurati, diventino reali disfunzioni nell'apprendimento e nelle principali funzioni cognitive. In seguito al risultato dello screening, la famiglia può rivolgersi a strutture ed operatori pubblici o privati, privilegiando spesso la soluzione dell'esperto privato dati i tempi molto celeri nella presa in carico. Indecast metterà a disposizione presso gli ambulatori di Piazza San Luigi un ambulatorio dedicato ad un servizio di intervento e riabilitazione in età evolutiva, che completi il programma di screening e permetta anche di presidiare e intervenire direttamente per contenere i costi di tali programmi di recupero.

## RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Si prevede di attuare, in accordo con il Comune (proprietario degli immobili), e con spese a carico di Indecast srl, i seguenti interventi:

- a) Sistemazione e qualificazione dell'immobile degli ambulatori in Piazza San Luigi;
- b) Manutenzione straordinaria dell'immobile della farmacia in Piazza San Luigi: Interventi sulla copertura e sugli intonaci esterni, interventi di abbellimento del cortile retrostante di accesso agli ambulatori;
- c) avvio del servizio di guardia medica dell'ASL: con la ASL il Comune ha concordato la disponibilità ad ospitare negli ambulatori al piano terra la guardia medica e sono già state concordate, in sede tecnica, le condizioni necessarie a rendere operativi gli ambulatori.

## **ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO**

L'aumento consistente dei ricavi del 2014 sul 2013 hanno comportato un aumento del volume di lavoro degli incaricati. Le previsioni del 2015 sono di un ulteriore incremento dei ricavi con un conseguente ulteriore aumento del lavoro. Inoltre va considerato l'ulteriore carico di lavoro dovuto ai progetti sopra menzionati che saranno attivati. Sarà quindi necessario elaborare una misurazione degli ulteriori carichi di lavoro previsti e verificare, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di risultato economico, un conseguente limitato aumento della pianta organica, eventualmente con utilizzi di part-time di personale a tempo determinato (per i mesi estivi).

## **CANDIDATURA A SEDE DI AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE (AFT) PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE E/O PEDIATRI**

La AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) è una forma organizzata composta da medici di medicina generale e da pediatri che garantisce la continuità dell'assistenza. Le ASL entro il 30/6/2015 individuano le AFT sulla base di criteri stabiliti dalla Regione, verificando l'ubicazione degli studi e la presenza di associazioni già attive.

Le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie) sono unità multi professionali che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e assistenziali per le cure primarie.

Il 17 marzo scorso l'ASL di Mantova ha emesso un avviso pubblico per recepire le disponibilità di strutture da candidare a sedi AFT e UCCP.

Entro il 31 luglio è previsto il confronto con le Organizzazioni Sindacali regionali per l'analisi delle disponibilità ricevute, lasciando a successivi incontri la definizione dei passaggi organizzativi necessari, quali: costituzione e avvio delle AFT; attività specifiche; modalità di integrazione del servizio di continuità assistenziale; formazione dei medici; tempi e modalità di costituzione e avvio delle UCCP.

Indecast srl, gestore degli ambulatori a Castiglione delle Stiviere siti in Piazza San Luigi e via Carpenedolo, già sedi di medicina di gruppo, ha segnalato nell'avviso citato la disponibilità della struttura di via Carpenedolo, autorizzata come studio di medicina generale.

## **ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO E RAZIONALIZZAZIONE**

La società procederà a individuare tramite procedure di gara ad evidenza pubblica l'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura dei farmaci e prodotti da banco.

La società procederà ad effettuare, con frequenza almeno trimestrale, verifiche di cassa in entrambe le farmacie comunali. Tali controlli saranno effettuati, senza preavviso dei dipendenti delle farmacie. In sede di verifica di cassa si effettuerà anche un controllo a campione della corrispondenza dei prodotti risultanti in magazzino. I verbali di tali controlli e verifiche saranno inviati in copia al Sindaco del Comune, e ai responsabili della prevenzione della corruzione della società Indecast srl e del Comune di Castiglione delle Stiviere (segretario comunale).

# INDIRIZZI AD INDECAST SRL IN QUANTO SOCIETA' CONTROLLANTE BIOCICLO SRL

## (PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE)

### PREMESSA

La società Indecast srl detiene il 52% del capitale sociale di BIOCICLO SRL, società che ha come oggetto sociale l'esecuzione di interventi e la gestione di servizi finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente. In particolare, la società si occupa:

- della costruzione, la gestione, la manutenzione, per conto proprio e di terzi, di sistemi ed impianti tecnologici anche complessi destinati ai servizi di igiene ambientale, quali impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle attività tutte inerenti l'igiene urbana nonché la realizzazione di qualsiasi altra attività complementare, connessa o inerente all'esercizio degli impianti di cui al punto precedente (compresa la vendita di compost);
- l'organizzazione e la realizzazione di attività promozionali e di iniziative di miglioramento, anche per conto di terzi, nel settore dell'igiene ambientale;
- l'assistenza e a consulenza agli enti e privati in materia di igiene del suolo e dell'ambiente, la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione al settore della protezione e tutela dell'ambiente;
- ogni altra attività strumentale, funzionale o correlata o avente comunque attinenza con lo svolgimento degli interventi e dei servizi di cui sopra.

Oltre alla quota di capitale sociale di proprietà di INDECAST SRL, la compagine societaria è formata dal GARDA UNO SPA (24%) e dalla società MANTOVA AMBIENTE SRL (24%).

La società, fondata nel 2000, a seguito di un accordo tra le suddette società, nasce dalla volontà di rendere produttivo, un terreno di proprietà della società Indecast srl, sul quale realizzare e gestire, in base ad apposita autorizzazione Regionale, un impianto per il compostaggio da 28.0000 t/a, che dovrà trattare prioritariamente i rifiuti provenienti dai soci che, a loro volta si impegnano a garantire pro quota il flusso di prodotto in quantità adeguata al buon funzionamento dell'impianto e allo sfruttamento di economie di scala così da rendere efficiente il ciclo di trattamento dei rifiuti umidi-

L'attività svolta dalla società BIOCICLO SRL, appare fondamentale per la società INDECAST SRL e per il Comune di Castiglione delle Stiviere in quanto strategica, sia sotto il profilo economico che logistico, per il trattamento dei rifiuti umidi che derivano dalla raccolta differenziata attuata sul tutto il territorio.

### RISULTATO D'ESERCIZIO BIOCICLO SRL

	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014
Risultato d'esercizio al 31.12	249.519,00	400.474,00	475.737,00

BILANCIO D'ESERCIZIO DI BIOCICLO SRL

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	3.062.925,00	2.878.555,00	2.779.743,00
C) Attivo Circolante	1.492.479,00	1.513.330,00	1.415.181,00
D) Ratei e risconti	43.749,00	23.868,00	17.670,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>4.599.153,00</b>	<b>4.415.753,00</b>	<b>4.212.594,00</b>

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	1.445.363,00	1.596.319,00	1.872.057,00
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	75.433,00	85.446,00	95.711,00
D) Debiti	3.077.842,00	2.733.554,00	2.244.534,00
E) Ratei e risconti	515,00	434,00	292,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>4.599.153,00</b>	<b>4.415.753,00</b>	<b>4.212.594,00</b>

## CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETA' DI TERRENO E DI FABBRICATO ALLA CONTROLLATA BIOCICLO SRL

Per quanto riguarda la cessione del diritto di superficie alla Biociclo si ha evidenza della seguente situazione:

- Durata: trentennale con scadenza al 30 aprile 2033
- Corrispettivo complessivo a suo tempo pattuito: € 54.047,21
- Superficie concessa: mq. 14.950 circa

La società Indecast ha inoltre concesso in locazione alla Biociclo srl un fabbricato di mq. 2880.

Si chiede al Consiglio Comunale di autorizzare i seguenti interventi:

- a) Procedere al trasferimento del diritto di proprietà del terreno attualmente concesso in diritto di superficie;
- b) Trasferire la proprietà dell'immobile attualmente concesso in locazione.

Il trasferimento dei beni sopra indicati dovrebbe essere effettuato con pagamento da parte della società Biociclo srl

L'operazione sopra indicato consentirebbe il raggiungimento dei seguenti risultati positivi:

- a) La società Biociclo srl potrà effettuare investimenti su beni interamente di proprietà e pertanto ottenere finanziamenti ipotecari a lungo termine;
- b) La società Indecast srl migliorerebbe la propria liquidità;
- c) La società Biociclo Srl valorizzerebbe il proprio patrimonio ed il proprio valore economico

## PIANO INDUSTRIALE BIOCICLO SRL

Nella sua qualità di socio maggioritario, e in sinergia e collaborazione con gli altri soci, Indecast srl valuterà la opportunità e la fattibilità tecnica, economica, finanziaria e patrimoniale del programma di sviluppo e ampliamento dell'impianto di compostaggio.

A tal fine il programma di investimento di Biociclo srl dovrà consentire:

- la maggiore capacità di trattamento di rifiuti destinati al compostaggio con l'obiettivo di migliorare la gestione del layout di processo e incrementare la sua capacità operativa, sfruttando e potenziando le aree esistenti, senza il consumo di altro suolo;
- una maggiore sicurezza da parte degli operatori durante le fasi di lavorazione;
- sfruttare al meglio le capacità dell'impianto mantenendo tutte le garanzie in tema di tutela ambientale;
- un adeguato contributo al Comune di Castiglione di Stiviere a titolo di compensazione ambientale, da regolarsi con specifica convenzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Indecast srl terrà informato il Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere dello sviluppo e attuazione del piano industriale di investimento di Biociclo srl.

Il presidente del CdA di Indecast srl, con l'eventuale ausilio degli amministratori di Biociclo srl, si impegna a riferire al consiglio comunale sui dettagli operativi, tecnici, ambientali, economici e finanziari dell'investimento.

INDECAST S.R.L. - BUDGET FINANZIARIO 2015-2017

	2015	2016	2017
<b>B- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO</b>			
Utile (perdita) del periodo	200.000	250.000	300.000
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	544.000	580.000	550.000
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali	0		
(Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali	0		
Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli	0		
Svalutazione dei crediti	66.316	65.000	65.000
Canone comune sconto attivo	268.000	268.000	268.000
Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	130.000	130.000	130.000
Variazione del capitale di esercizio			
Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi			
Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi			
Altre attività: (incrementi) / decrementi			
Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) ( aspm)	(40.000)		
Altre passività: incrementi / (decrementi) Distribuzione dividendi	(100.000)		
<b>Totale</b>	<b>1.068.316</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.313.000</b>
<b>C- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI</b>			
(Investimenti) in immobilizzazioni:			
immateriali			
materiali (ampliamento bottini)	(500.000)	(1.000.000)	
Ambulatori San Luigi (150.000)- Igiene Urbana (95.000)	(170.000)	(75.000)	
<b>Totale</b>			
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni ( cessione immobili Biociclo)	190.000	190.000	190.000
<b>Totale</b>	<b>(480.000)</b>	<b>(885.000)</b>	<b>190.000</b>
<b>D- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: B.C.C-MPS-PO-VR.	2.000.000		
Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi	0		
Rate capitale mutui	(1.578.511)	(1.203.236)	(1.239.846)
Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni /			
Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio	0		
<b>Totale</b>	<b>421.489</b>	<b>(1.203.236)</b>	<b>(1.239.846)</b>
<b>E- SALDO INZIALE BANCHE</b>	<b>(515.851)</b>	<b>493.954</b>	<b>(301.282)</b>
<b>F- FABBISOGNO FINANZIARIO A BREVE</b>	<b>493.954</b>	<b>(301.282)</b>	<b>(38.128)</b>
<b>G- DEBITI A LUNGO TERMINE AL 01/01/2015</b>	<b>4.571.969</b>		
MUTUI AL 31/12	(4.993.457)	(3.790.221)	(2.550.375)
<b>FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE</b>	<b>(4.499.503)</b>	<b>(4.091.503)</b>	<b>(2.588.503)</b>

#### **NOTE AL BUDGET FINANZIARIO:**

- utile 2017 considerato pari ad € 300.000 per ampliamento bottini
- variazioni del capitale d'esercizio (Rimanenze, crediti e debiti a breve) non rilevate
- previsto cessione immobili a Biociclo
- previsto distribuzione riserve per € 100.000,00

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

- Nuovo depuratore per rifiuti liquidi: € 1.500.000
- Interventi ambulatori San Luigi e farmacia comunale: € 150.000
- Internalizzazione e variazione servizio igiene urbana: € 95.000

ULTERIORI INDIRIZZI ALLA SOCIETA' INDECAST SRL TRIENNIO 2015 - 2017

INDIRIZZI CONTENIMENTO SPESE PERSONALE in attuazione del comma 2-bis del D.L. 118/2008 citato:

- dovrà applicare ai propri dipendenti i relativi CCNL adottando per gli stessi le misure di contenimento della dinamica retributiva individuale e di contenimento delle spese per lavoro accessorio;
- non potrà procedere nel triennio 2015-2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato che non siano state previste nella proposta di cui all'allegato A della presente deliberazione o, nel piano delle assunzioni di cui all'art. 26, comma 2, lett. g) del regolamento comunale disciplinante i controlli interni (approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 6.3.2013) e purchè lo stesso piano sia stato preventivamente approvato dalla giunta comunale;
- potrà procedere a assunzioni di personale con tipologie di lavoro flessibile per assicurare i servizi pubblici locali affidati.

**INDIRIZZI SULLE SPESE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI RELAZIONI  
PUBBLICHE**

Premesso che ai sensi del comma 1 del D.M. 19/10/2008 sono considerate spese di rappresentanza le spese sostenute "per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore";

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.

Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono.

A conferma di tale impostazione, il decreto del Ministero dell'interno 23 gennaio 2012 – nel definire, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo schema del prospetto nel quale tali spese sostenute dagli organi di governo degli enti locali devono essere indicate, ai fini della relativa trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 – individua come spese di rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti principi e criteri generali:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Considerate le premesse si ritiene opportuno emanare i seguenti indirizzi in materia di spese di rappresentanza e di relazioni pubbliche:

- 1) le spese di rappresentanza della società dovranno essere approvate con provvedimento specifico dell'organo di amministrazione;

- 2) non possono essere sostenute spese per l'erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori del Comune di Castiglione delle Stiviere;
- 3) non possono essere sostenute spese per l'erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di dirigenti e dipendenti della società, che pertanto soggiacciono per analogia alle norme ed alle limitazioni previste per il pubblico impiego;
- 4) non possono essere sostenute le spese per l'erogazione di pasti e pernottamenti a favore di collaboratori della società, che pertanto non sono consentite, in quanto i compensi e gli eventuali rimborsi spese debbono essere previsti nei contratti di servizi stipulati con gli stessi.

Sono consentite spese per **relazioni pubbliche** qualora le modalità di realizzazione delle connesse iniziative (rinfreschi, premi, gadget, ecc.) rendano queste ultime riconducibili alle variegate attività volte a sviluppare i rapporti dell'organismo partecipato con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l'utenza di riferimento (e/o con i partners), per determinare una più concreta conoscenza delle rispettive azioni ed esigenze. Comunque tali spese dovranno essere coerenti e commisurate al beneficio in termine di prestigio da perseguire a favore della società.

#### INDIRIZZI SULLE SPESE SOSTENUTE PER SPONSORIZZAZIONI

Le sponsorizzazioni passive, con costi a carico della società, superiori a 1.000 euro annui, dovranno essere preventivamente approvate e autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono comunque consentite le sponsorizzazioni sostenute a favore di istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale per la realizzazione di attività e progetti riguardanti lo sviluppo educativo e sociale della comunità.

Le sponsorizzazioni di attività organizzate dal Comune si intendono autorizzate con lo stesso provvedimento comunale che dà conto della copertura finanziaria dell'evento/attività sponsorizzato.

#### INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si prende atto dello schema di Linee Guida dell'ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione), pubblicato sul sito dell'Autorità, e si dà indirizzo alla società di procedere all'attuazione dei relativi adempimenti nei tempi e nei modi previsti dalla delibera che sarà emanata dall'Autorità.

Pertanto, fermo restando che la società dovrà osservare le norme previste dalla L. 190/2012 e relativi decreti attuativi, oltre a quelle previste dalle disposizioni emanate dall'ANAC (autorità nazionale anti corruzione), la società dovrà procedere in particolare a:

- 1) Nominare entro il termine previsto dalla disciplina transitoria il responsabile della prevenzione della corruzione in un soggetto idoneo aventi le caratteristiche previste dalla delibera ANAC;
- 2) Adottare e aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che deve contenere il nucleo minimo di dati previsto dal PNA;
- 3) Organizzare i corsi di formazione ai dipendenti della società riguardanti la prevenzione della corruzione; tali corsi potranno essere coorganizzati insieme al Comune a seguito di accordi tra i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune, individuato nel segretario comunale:

- vigilerà che la società abbia adottato i provvedimenti previsti dal PNA, dalle linee guida dell'ANAC e dai sopra riportati indirizzi del Consiglio Comunale;

- potrà chiedere dati e notizie, chiedere la compilazione di questionari, alla società riguardanti le misure adottate per la prevenzione della corruzione.

## INDIRIZZI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA TRASPARENZA

La società, procederà alla nomina di un responsabile per la trasparenza, di norma coincidente con il responsabile prevenzione della corruzione.

La società dovrà uniformare il PTTI (piano triennale trasparenza e integrità) alle linee guida emanate dall'ANAC per gli enti controllati dalle Amministrazioni Pubbliche.


Allegati:

B1) schema linee guida ANAC per l'attuazione normativa prevenzione corruzione e trasparenza degli enti di diritto privato controllati da amministrazioni pubbliche.

APPENDICE:

### SOCIETA' INDIRECTAMENTE PARTECIPATA BIOCICLO SRL

La società Indecast, in qualità di socio di maggioranza della società Biociclo srl, si farà carico di richiedere, in collaborazione con gli altri soci, l'attuazione dei principi e degli indirizzi sopra previsti per la società Indecast srl.





*Autorità Nazionale Anticorruzione*

Schema di delibera

«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

## IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, e, in particolare, l'art. 19 co. 9 che attribuisce all'A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

VISTO l'art. 24 bis del decreto legge 90/2014 che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli "enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Il medesimo articolo prevede anche che "alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

VISTA la delibera A.N.AC. n. 144 del 2014 con la quale l'Autorità ha chiarito che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

RILEVATA la necessità, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, di dare indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti e alle società predetti.

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che disciplina i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che definisce i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale.

VISTA la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

### ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

Premessa .....	4
1. Il quadro normativo .....	6
2. Le società in controllo pubblico e le società partecipate .....	8
2.1. Le società in controllo pubblico.....	9
2.1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	9
2.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	13
2.1.3. La trasparenza.....	15
2.2. Le società a partecipazione pubblica .....	17
2.2.1. Le misure di prevenzione della corruzione.....	17
2.2.2. La trasparenza.....	17
3. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati .....	18
3.1 Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico .....	18
3.1.1. Il Piano di prevenzione della corruzione.....	20
3.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	21
3.1.3. La trasparenza.....	21
3.2. Altri enti di diritto privato partecipati .....	21
3.2.1. Misure di prevenzione della corruzione .....	22
3.2.2. La trasparenza.....	22
4. Enti pubblici economici.....	23
4.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Responsabile della prevenzione della corruzione.	23
4.2. La trasparenza .....	23
5. Attività di vigilanza dell'A.N.AC. ....	24
6. Disciplina transitoria .....	24

Allegato 1 – Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici

## Premessa

Le presenti Linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano; anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'A.N.A.C. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.A.C. il compito di predisporre il PNA.

Tra le altre principali modifiche che interessano ai fini delle presenti Linee guida, l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Le disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a seguito della modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In particolare, per quanto riguarda l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l'A.N.A.C. e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l'istituzione di un tavolo tecnico, finalizzata all'elaborazione di indicazioni condivise sull'applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza.

Alla fine di dicembre 2014, l'A.N.A.C. e il MEF hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti istituzionali, in cui sono stati tracciati i principali indirizzi a cui si attengono le presenti Linee guida e la direttiva che il MEF intende adottare nei confronti delle proprie società controllate e partecipate. Detti indirizzi sono stati anche oggetto di un seminario pubblico che si è svolto il 4 marzo 2015 presso il MEF e a cui sono stati invitati i rappresentanti degli uffici legali e i Responsabili della prevenzione della corruzione delle società partecipate e controllate dal MEF.

Consapevole della rilevanza del fenomeno degli enti di diritto privato controllati o partecipati a livello regionale e locale, l'A.N.A.C. ritiene di sicura importanza poter acquisire osservazioni e proposte anche da parte del mondo delle autonomie oltre che da parte di tutti gli altri soggetti interessati. Per questo le presenti Linee guida saranno messe in consultazione pubblica sul sito dell'A.N.A.C.. All'esito della consultazione, l'Autorità approverà le linee guida finali, tenendo conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti.

Le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida sostituiscono integralmente i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa.

L'applicazione delle presenti Linee guida è sospesa per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate

Ad avviso dell'Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte a un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarà oggetto di Linee guida da adottate in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.A.C. e MEF hanno avviato con CONSOB.

Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti da un lato gli enti di diritto privato e dall'altro gli enti pubblici economici. Ad avviso dell'Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

L'ambito soggettivo di applicazione delle norme è particolarmente vasto ed eterogeneo. Nel solo settore degli enti controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dei dati comunicati dalle stesse amministrazioni al MEF al 31 dicembre 2012, le amministrazioni centrali partecipano, direttamente o in via indiretta, in 423 enti a cui si aggiungono i 17 partecipati dagli enti previdenziali. Le amministrazioni locali hanno dichiarato di detenere, direttamente o in via indiretta, 35.311 partecipazioni che insistono su 7.726 enti. Le strutture organizzative e i modelli giuridici degli enti in questione sono vari e diversificati<sup>1</sup>.

Data l'estensione del fenomeno e l'eterogeneità delle tipologie di enti privati in controllo pubblico e partecipati esistenti, con il presente atto di regolazione l'Autorità intende dare indicazioni relativamente ai contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini della prevenzione della corruzione e della diffusione della

---

<sup>1</sup> Ministero economia e finanza, Dipartimento del Tesoro "Patrimonio della PA. Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012" Luglio 2014.  
[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/programmi\\_cartolarizzazione/patrimonio\\_pa/Rapporto\\_Partecipazioni\\_DatiAnno2012.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Partecipazioni_DatiAnno2012.pdf)

trasparenza, non potendo, invece, fornire riferimenti puntuali a casistiche relative a singole strutture. Le Linee guida, pertanto, mirano a orientare le società e gli enti nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Infine, da un punto di vista metodologico, i contenuti delle Linee guida sono stati sviluppati avendo ben presente l'esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa prevista innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

## 1. Il quadro normativo

Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012 secondo cui in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché «negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo».

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 39, della l. n. 190 del 2012, le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici rientrano tra i soggetti tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Ai sensi dell'art. 1, co. 17, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Infine, l'art. 1, co. 20, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la legge n. 190 del 2012, all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016», e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Successivamente, l'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 24 bis del d.l. n. 90 del 2014, ha esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle «società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea». Lo stesso art. 11, al co. 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della l. n. 190/2012.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato, emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse e, pertanto, sono esposti ai medesimi rischi cui sono sottoposte le amministrazioni alle quali sono in diverso modo collegate, per ragioni di controllo, di partecipazione o di vigilanza.

Un profilo di carattere generale che l'Autorità ha inteso affrontare nelle presenti Linee guida riguarda, come anticipato sopra, l'adeguamento dei contenuti di alcune norme che, dando per presupposti modelli organizzativi uniformi, mal si attagliano, non solo alle diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, ma anche a soggetti con natura privatistica. Nel valutare gli adeguamenti, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e le esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale.

Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, ad esempio, si è tenuto conto della necessità di coordinamento tra quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Esigenze di maggiori adeguamenti sono emerse per l'applicazione della normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013. Solo per fare alcuni esempi, gli obblighi di pubblicità sui compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15) possono essere assolti, a tutela di un possibile condizionamento delle strategie societarie in termini di contendibilità sul mercato di dirigenti aziendali, con l'indicazione di dati aggregati che diano conto annualmente della spesa complessiva sostenuta, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Analogamente, tale modalità di pubblicazione "aggregata" è possibile per i dati relativi ai compensi dei consulenti e dei collaboratori solo nei casi in cui tali consulenze e collaborazioni siano connesse ad attività di natura strettamente privatistica di tipo commerciale svolta in regime concorrenziale.

Con riguardo ai dati sul personale, laddove si tratti di personale effettivamente e sostanzialmente in regime privatistico, è sufficiente la pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e determinato (artt. 16 e 17) con l'indicazione del relativo costo annuale e dei tassi di assenza.

Allo stesso criterio risponde la soluzione di pubblicare, nel caso delle selezioni di personale, non il bando di concorso ai sensi dell'art. 19 del decreto, quanto i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti relativi all'avvio della procedura – avviso e criteri di selezione - e l'esito della stessa. Nelle società pubbliche, infatti, pur non essendo in tutte applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.

Conclusivamente, l'Autorità non può non rilevare che il quadro normativo che emerge dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, come risulta anche dalle numerose richieste di chiarimenti che quotidianamente pervengono, e non tiene adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati a cui si applica. E' pertanto auspicio dell'Autorità che in una revisione del quadro legislativo, quale sembra prospettarsi nell'attuale fase di discussione alle Camere del d.d.l. 1577, il Parlamento e il Governo intervengano per chiarire e superare lacune, dubbi e difficoltà interpretative e favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

## 2. Le società in controllo pubblico e le società partecipate

Per definire l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche, ad avviso dell'Autorità, occorre tenere distinte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile, e quelle solo partecipate, ovvero quelle in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. Dal novero delle società controllate vanno tuttavia escluse quelle di cui al n. 3 del co. 1 dell'art. 2359 del codice civile, atteso che l'influenza dominante conseguita in virtù di vincoli contrattuali non appare sufficiente per assicurare all'amministrazione un adeguato potere di indirizzo.

La distinzione non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Infatti, occorre muovere dallo spirito del *corpus* normativo che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori dell'amministrazione più esposti ai rischi: poiché il controllo che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione azionaria, ciò consente di assimilare le società controllate alle amministrazioni controllanti ed impone, quindi, che le predette società, a differenza di quelle meramente partecipate che hanno oneri ridotti, si dotino di tutti gli strumenti previsti per la prevenzione della corruzione. Tutte le società, controllate o partecipate, laddove non abbiano ancora provveduto in tal senso, dovranno in ogni caso adottare il modello di prevenzione dei rischi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Come sopra già osservato, il fenomeno delle società pubbliche è particolarmente complesso ed eterogeneo, specie a livello territoriale. Al fine di individuare concretamente le società tenute all'applicazione delle norme,

L'Autorità ritiene, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 22, co. 1, lettera c), del d.lgs. n. 33 del 2013, che siano le amministrazioni a dover pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco delle società a cui partecipano o che controllano. L'individuazione puntuale da parte delle amministrazioni delle società in questione, oltre che corrispondere ad un obbligo di legge, è necessaria affinché l'A.N.A.C. possa esercitare i propri poteri di vigilanza.

## **2.1. Le società in controllo pubblico**

La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell'Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali e alle amministrazioni pubbliche.

Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, dall'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 sopra richiamato, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.

Come detto in precedenza, per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1 n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2)).

Poiché le società sono esposte ai medesimi rischi delle amministrazioni che le controllano, tali rischi sussistono anche in caso di partecipazioni frazionate tra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica. Pertanto, poiché si tratta di un controllo esercitato da amministrazioni pubbliche cui si applica direttamente la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, a maggior ragione questa disciplina è applicabile ai soggetti sui quali le amministrazioni esercitano il controllo, seppure in forma congiunta.

### **2.1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono. Mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, ai sensi della legge n. 190 del 2012 il concetto di

corruzione è molto più ampio e persegue anche la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente, nel caso di specie, della società controllata. Va ribadito che il concetto di corruzione preso a riferimento dall'Autorità ha un'accezione in cui rilevano non solo le fattispecie penalistiche disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, ma anche l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, nonché le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti dei funzionari pubblici e delle decisioni delle pubbliche amministrazioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'amministrazione, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Ne consegue che le società in controllo pubblico che abbiano già approvato un modello di organizzazione e gestione della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001 sono tenute ad integrarlo con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012, come sopra indicate. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il «Piano di prevenzione della corruzione» della società.

Laddove il "modello 231" e il Piano di prevenzione della corruzione siano riuniti in un unico documento, è necessario che siano collocati in due sezioni distinte, al fine di identificare con chiarezza i relativi contenuti, poiché ad essi sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In considerazione della base comune, il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza, e adottato dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo, o in altro organo con funzioni equivalenti.

Così come previsto per legge, l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una volta adottato, al Piano viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non disponga di un proprio sito sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluso il Piano.

In caso di società indirettamente controllate, è la capogruppo ad assicurare che le stesse adottino il Piano in coerenza con quello della capogruppo. Solo nei casi di società di ridotte dimensioni in cui non sia individuabile un Responsabile della prevenzione della corruzione, il Responsabile della prevenzione della capogruppo può predisporre il Piano della società controllata e vigilare sulla sua attuazione.

Le società definiscono la struttura e i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà organizzative. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012, si indicano i contenuti minimi del Piano.

*- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*

Il Piano deve contenere un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di corruzione. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n.190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alla propria specificità. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più

possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'ente. Ne consegue che in ciascun Piano dovrà essere riportata una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

- *Sistema di controlli*

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione con quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

- *Codice di comportamento*

Le società integrano il codice etico o di comportamento già esistente oppure adottano un codice di comportamento laddove ne risultassero sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice adottato ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici adottati nelle pubbliche amministrazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice possono essere adottate le conseguenti misure disciplinari, ferma restando la loro natura privatistica. Ciò implica anche la definizione di un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice almeno attraverso: a) l'individuazione di una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative; b) la previsione di un apparato sanzionatorio; c) l'indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio, tra cui, auspicabilmente, l'introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- *Trasparenza*

Le società definiscono le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione definita "Programma per la trasparenza". In particolare, sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

- *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Le società verificano la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo agli amministratori, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli articoli 3, co. 1, lett. d) e 7 del d.lgs. n. 39 del 2013. Ai dirigenti si applica, invece, la disposizione prevista dall'art. 3, co. 1, lett. c) del medesimo decreto.

Le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla

base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; d) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità.

- *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi degli amministratori, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli articoli 9, co. 2, 11, co. 3, lett.c), 12, 13 e 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 39/2013. Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto.

A tal fine, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellì per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; d) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità.

- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli interpellì o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; d) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di cause ostative.

- *Formazione*

Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello 231». A questo fine le società si potranno avvalere delle iniziative formative che A.N.A.C. e MEF si impegnano a mettere a disposizione dei soggetti interessati.

- *Tutela del dipendente che segnala illeciti*

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

- *Rotazione o misure alternative*

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, quest'ultima misura potrebbe essere attuata anche dalle società. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese, d) effettuare verifiche.

- *Monitoraggio*

Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.A.C. si riserva di definire.

## 2.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 per le pubbliche amministrazioni. Al fine di renderne obbligatoria la nomina, le società introducono le opportune modifiche statutarie.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è colui a cui spetta predisporre il Piano di prevenzione della corruzione della società, ai fini della successiva adozione da parte del Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo, o di altro organo con funzioni equivalenti. Al Responsabile devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società.

Gli atti di revoca dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione sono motivati e comunicati all'A.N.A.C. che, entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di Responsabile debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del Responsabile della prevenzione della

corruzione, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.

Gli organi di indirizzo della società nominano quindi come Responsabile della prevenzione della corruzione un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge n. 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in quei settori individuati all'interno della società come aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del funzionario. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e il «Piano di prevenzione della corruzione», le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Ad esempio, nelle società in cui l'organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione può coincidere con quella dell'organismo di vigilanza.

Dall'espletamento dell'incarico non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni del Piano di prevenzione della corruzione, in coerenza con i suoi contenuti, e fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Fermo restando il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti valido per ciascuna tipologia di società, il provvedimento di conferimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento agli obblighi che ne conseguono, declinandone gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni del Piano, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l'eventuale azione *ex art.* 2392 del codice civile per gli eventuali danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti dovranno promuovere l'inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato il Piano di prevenzione della corruzione o il Programma della trasparenza.

Le amministrazioni controllanti, infine, dovranno adottare nei propri piani di prevenzione della corruzione tutte le misure, anche organizzative, utili alla vigilanza sull'effettiva adozione del Piano e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione da parte delle società controllate.

### 2.1.3. La trasparenza

Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica anche non controllate.

L'art. 11, co. 2, lettera b), come novellato dall'art. 24 bis del d.l. n. 90 del 2013, dispone, infatti, che la disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società solo partecipate. L'elemento distintivo tra le due categorie di società appare, pertanto, quello relativo all'organizzazione delle società controllate, cui deve essere assicurato il regime di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le società in controllo pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente alle attività di pubblico interesse che all'organizzazione. Per le società solo partecipate, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con riferimento alle attività di pubblico interesse.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla trasparenza assume centralità la nozione delle «attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» svolte dagli enti in questione.

Sono certamente da considerarsi attività di pubblico interesse quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.

Come orientamento di carattere generale, è onere dei singoli enti o società indicare, all'interno del Programma per la trasparenza, quali attività non sono di "pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche, motivate, indicazioni contrarie da parte dell'ente o società interessata. In prospettiva sarebbe di sicura utilità che gli enti e le società potessero distinguere più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico interesse e commerciali), ad esempio sotto i profili dell'organizzazione (individuando ad esempio distinti uffici), delle modalità di gestione (individuando

distinte regole applicate nello svolgimento delle attività), della gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati).

Naturalmente, considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale. L'allegato 1 alla presente delibera indica i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

Le società controllate adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" - che costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione - in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma, pertanto, sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che, come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 50/2013.

Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione denominata "Società trasparente" in cui pubblicare i dati ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non dispongano di un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano pubblicare i dati.

Si ricorda che, in ogni caso, le società sono tenute a comunicare le informazioni di cui all'art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del medesimo decreto.

Ciascuna società individua, all'interno dei propri sistemi di controllo, un soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "Società Trasparente" e nel Programma per la trasparenza e l'integrità.

L'organo di indirizzo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 sono svolte, «di norma», dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. E' opportuno precisare che, laddove la società abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un coordinamento tra i due soggetti.

Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione «Società trasparente», le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

## 2.2. Le società a partecipazione pubblica

Ai fini delle presenti Linee guida, si considerano società a partecipazione pubblica quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

In considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell'Autorità, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti. Dette società sono sottoposte alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per quel che riguarda l'attività di pubblico interesse eventualmente svolta.

### 2.2.1. Le misure di prevenzione della corruzione

Le società a partecipazione pubblica, anche laddove non abbiano provveduto, sono comunque tenute ad adottare un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Depone in tal senso il tenore letterale dell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 che dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

È poi opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con l'adozione di misure idonee a prevenire ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti (par. 2.1.1.) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le società a partecipazione pubblica minoritaria, in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli articoli 9 e 10.

Le società a partecipazione pubblica restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute ad elaborare un «Piano di prevenzione della corruzione» né a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione.

### 2.2.2. La trasparenza

In virtù dell'art. 1, co.34, della legge 190/2012 e dell'art.11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società partecipate si applicano le sole regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del 2012, limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società partecipate assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori,

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "Società trasparente".

Le società partecipate non sono quindi sottoposte, diversamente dalle società controllate, agli obblighi di pubblicità concernenti la propria organizzazione, né sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza e ad adottare il Programma per la trasparenza. E' auspicabile, tuttavia, che le società rendano noto, ai fini dell'*accountability*, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti coinvolti.

Poiché le società devono pubblicare i dati e le informazioni sopra elencati, l'Autorità ritiene che per questi dati e informazioni sia applicabile la normativa sull'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013). Al fine di assicurare detto accesso, le società partecipate adottano autonomamente le misure organizzative necessarie e pubblicano, nella sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

È opportuno, inoltre, che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee.

Analogamente a quanto indicato per le società controllate, qualora le società partecipate non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione "Società trasparente", sarà cura delle amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano pubblicare i dati.

### **3. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati**

Per delimitare l'ambito di applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione agli enti di diritto privato diversi dalle società è possibile adottare un criterio analogo a quello individuato per l'applicazione della medesima disciplina alle società pubbliche, identificando quelli che possono ritenersi sottoposti al controllo delle pubbliche amministrazioni da quelli meramente partecipati.

La distinzione ha effetti sull'applicazione differenziata della normativa anticorruzione in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni negli assetti degli enti come di seguito approfondito.

#### **3.1 Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico**

Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge 190 del 2012, dell'art. 11, del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice

civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'individuazione degli enti in parola, l'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 prevede che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Il medesimo testo è riproposto nell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 24-bis, co. 1, del d.l. n. 90 del 2014, in cui si precisa, tuttavia, che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza deve avvenire da parte di questi enti solo limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Dalla disciplina positiva e dall'analisi giurisprudenziale emerge che il fenomeno degli enti di diritto privato in controllo pubblico è particolarmente complesso. Gli enti in questione hanno caratteristiche e struttura eterogenee, non sono riconducibili ad una categoria unitaria e non sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall'art. 2359 del codice civile per le società.

Si deve trattare di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente.

Fermo restando il potere di ingerenza, al fine di identificare tali enti, si può ricorrere al metodo della individuazione di alcuni indici la cui ricorrenza nel caso concreto può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico. Di seguito se ne elencano alcuni in via esemplificativa:

1. L'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale.
2. La nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione.
3. Il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
4. Il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio:
  - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
  - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;

- l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto.
5. La limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati.
  6. Per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

Perché si verifichi l'esistenza di un controllo dell'amministrazione occorre, anche in presenza dei suddetti indici, procedere ad un'analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente. In alcuni casi è possibile che la presenza anche di uno solo dei suddetti indici sia già idonea a determinare un controllo vero e proprio, come avviene, ad esempio, nel caso in cui all'amministrazione compete la nomina della maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo. Questo criterio, anche isolatamente considerato, consente di individuare una posizione di controllo pubblico, sempre che a tali organi siano demandate le principali scelte programmatiche. Nella maggioranza dei casi, invece, verificata la presenza dei predetti indici, occorre procedere ad un'analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente.

Sempre in via generale, può avere rilievo, ai fini della individuazione della categoria, il carattere delle attività svolte, quali, come si è visto, la finalizzazione delle attività alla realizzazione di un interesse pubblico: gli enti in questione, pur avendo natura privatistica, svolgono funzioni che rientrano nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri, ossia funzioni cui le pubbliche amministrazioni, in loro mancanza, dovrebbero sopperire. L'assimilazione alle amministrazioni pubbliche si deve alla pubblicità delle attività svolte dai suddetti enti, alla strumentalità degli stessi rispetto al conseguimento di finalità di chiara impronta pubblicistica. In particolare, secondo il tenore letterale del d.lgs. n. 33 del 2013 e del d.lgs. n. 39 del 2013, occorre ricondurre alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico quelli che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, gestiscono servizi pubblici, ossia servizi qualificati tali perché l'attività in cui consistono si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell'amministrazione pubblica.

Ai fini dell'identificazione degli enti in questione, spetta, innanzitutto, alle amministrazioni specificare, anche sulla base delle indicazioni sopra fornite, quali siano gli enti di diritto privato in loro controllo. Detta ricognizione è resa necessaria dall'art. 22, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui ciascuna amministrazione è tenuta a pubblicare l'elenco degli enti di diritto privato controllati.

### 3.1.1. Il Piano di prevenzione della corruzione

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione. Per quanto attiene alle iniziative da porre in essere valgono le indicazioni formulate in relazione alle società controllate (v. par. 2.1.1.).

Detti enti sono quindi tenuti ad adottare un autonomo «Piano di prevenzione della corruzione», anche qualora abbiano già adottato il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 e a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione nell'ambito del personale in servizio. Come visto sopra, il Piano di prevenzione della corruzione è strettamente correlato al modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, anche se è opportuno che i contenuti dei due strumenti siano chiaramente distinti.

L'elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione nonché le proposte di modifica e di aggiornamento spettano al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Piano è adottato dall'organo di indirizzo dell'ente. Per quanto riguarda i contenuti minimi del Piano, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 2.1.1. con riferimento alle società in controllo pubblico.

### 3.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione, valgono le stesse indicazioni fornite con riguardo alle società controllate nel paragrafo 2.1.2. al quale dunque si rinvia.

Anche per questi enti, le amministrazioni controllanti sono tenute ad adottare nei propri Piani di prevenzione della corruzione tutte le misure, anche organizzative, utili ai fini della vigilanza sull'effettiva adozione del Piano e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

### 3.1.3. La trasparenza

L'art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo decreto tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati dalle amministrazioni.

Anche per questi enti, così come per le società in controllo pubblico, la trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano il Programma per la trasparenza, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurano l'esercizio dell'accesso civico e istituiscono una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Poiché la disciplina è la stessa applicabile alle società in controllo pubblico, si rinvia complessivamente a quanto precisato nel par. 2.1.3. per dette società.

Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora gli enti di diritto privato in controllo pubblico non dispongano di un sito web in cui inserire la sezione «Amministrazione trasparente», sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui gli enti possano pubblicare i dati.

## 3.2. Altri enti di diritto privato partecipati

Sono da ricomprendere tra gli "altri enti di diritto privato partecipati" quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, e cioè quelli le cui decisioni e la cui attività non risultano

soggette al controllo dell'amministrazione nelle forme e nei modi illustrati nel paragrafo 3.1.. Questi enti sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in quanto comunque partecipati dalle amministrazioni.

Infatti, detti enti, pur avendo natura di diritto privato, si possono configurare quali strutture organizzative che hanno un rilievo pubblico in quanto deputate a svolgere attività amministrative ovvero attività di interesse generale. Nonostante l'autonomia statutaria e gestionale loro riconosciuta, all'amministrazione sono attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura pubblica dell'attività svolta. Detti poteri possono sostanziarsi, ad esempio, nell'approvazione da parte dell'amministrazione degli atti fondamentali, nella formulazione di rilievi sui bilanci, nei compiti di verifica dell'effettiva tutela dei beneficiari secondo le forme individuate negli statuti.

Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.

### 3.2.1. Misure di prevenzione della corruzione

In considerazione delle finalità istituzionali perseguite da questi enti non viene meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione. Poiché, però, tali enti non sono considerati in controllo pubblico essi non sono tenuti ad adottare un Piano di prevenzione della corruzione né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione.

E' compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti promuovere, in special modo nel caso in cui esse corrispondano all'ente forme di finanziamento a vario titolo riconosciute, l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita. In questi casi i protocolli di legalità devono disciplinare, ad esempio, gli obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari. Nel caso di esercizio di soli poteri di vigilanza, occorre che nei protocolli siano indicate le modalità per rendere tale attività efficace e trasparente, assicurandone la conoscibilità degli esiti.

E' anche compito delle amministrazioni che a vario titolo vi partecipano, promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi.

### 3.2.2. La trasparenza

Per ragioni di coerenza complessiva nell'interpretazione sistematica delle norme, non essendo tali enti destinatari diretti delle disposizioni contenute nell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni partecipanti, sono tenute a promuovere, all'interno dei protocolli di legalità di cui al precedente paragrafo, l'applicazione anche da parte di tali enti degli obblighi di trasparenza individuati per le società a partecipazione minoritaria.

#### 4. Enti pubblici economici

Gli enti pubblici economici, ancorché svolgono attività di impresa, sono da ritenersi, tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità pubbliche. L'art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 190 del 2012, non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione anche gli enti pubblici economici atteso che, anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società, e gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati. Diversamente, la normativa genererebbe un'evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d'impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività.

Gli enti pubblici economici, d'altra parte, sono da subito stati inclusi dal PNA tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della legge n. 190 del 2012. La delibera dell'Autorità n. 50 del 2013 aveva chiarito l'applicabilità ad essi delle misure di trasparenza, anche se, allora, limitatamente, alle previsioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della legge n.190. Da ultimo, a ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013. L'art. 1, co. 2, lett. a) si riferisce agli "enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati", tra cui rientrano gli enti pubblici economici come ha precisato l'Autorità con la delibera n. 144 del 2014.

##### 4.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Responsabile della prevenzione della corruzione

Nella prospettiva indicata, le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano agli enti pubblici economici.

A tali enti, data la natura prevalentemente pubblicistica dell'organizzazione, dovrebbero applicarsi tutte le misure di prevenzione della corruzione previste per le pubbliche amministrazioni. Considerate, però, le attività svolte in regime di diritto privato appare coerente un'interpretazione delle norme che prevede l'applicazione delle misure previste per le società in controllo pubblico e indicate nei paragrafi 2.1.1. e 2.1.2. ai quali, dunque, si rinvia.

##### 4.2. La trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, pur con i necessari adattamenti dovuti alle specificità organizzative previste dalla normativa di riferimento, analogamente alle società in controllo pubblico.

Sulla base del nuovo quadro normativo, sono pertanto da ritenersi superate le indicazioni in materia di trasparenza rivolte agli enti pubblici economici contenute nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 e nel PNA.

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici adottano il Programma della trasparenza, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurano l'esercizio dell'accesso civico secondo quanto già

indicato per le società controllate nel paragrafo 2.1.3. e istituiscono una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

#### 5. Attività di vigilanza dell'A.N.AC.

Come sopra ricordato le pubbliche amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lettera c), del d.lgs. n. 33 del 2013, un elenco degli enti e delle società da esse partecipate o controllate. L'attività di vigilanza e controllo dell'A.N.AC., che può comportare anche l'adozione di sanzioni, sarà svolta sia tenuto conto di tali elenchi, sia dei dati sulle società partecipate comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Dipartimento del Tesoro del MEF, in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia del 30 luglio 2010, adottato ai sensi dell'art. 2, co. 222, della l. n. 191/2009.

#### 6. Disciplina transitoria

Considerata la rilevante modifica apportata dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono ad adottare tempestivamente, e comunque non oltre il 31 gennaio 2016, il Piano di prevenzione della corruzione e a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza, secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee guida.

Per quanto attiene alla trasparenza, tenuto conto dell'immediata precettività degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 e altresì dell'esigenza delle società e degli enti di regolare i flussi informativi interni, questi adeguano i propri siti web con i documenti, i dati e le informazioni da pubblicare tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Per le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti di diritto privato partecipati, i protocolli di legalità, che provvedono ad indicare la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti, sono stipulati tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

\* \* \*

#### Allegato 1)

Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici

##### 1) *Pubblicità dei compensi sugli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)*

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dal co. 1 dell'art. 15, per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano i compensi, comunque denominati, in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

2) *Pubblicità dei compensi sugli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)*

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dal co. 1 dell'art. 15, per gli incarichi di collaborazione e consulenza relativi ad attività non di pubblico interesse le società e gli enti pubblicano la spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. La modalità di pubblicazione dei compensi in forma aggregata è prevista quindi solo nei casi in cui le consulenze o le collaborazioni siano connesse ad attività di natura strettamente privatistica di tipo commerciale e svolta in regime concorrenziale.

Diversamente, per gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti per attività di pubblico interesse le società e gli enti pubblicano il compenso, comunque denominato, relativo ad ogni singolo incarico di collaborazione e consulenza conferito.

3) *Personale (artt. 16 e 17, d.lgs. n. 33/2013)*

Con riguardo al personale effettivamente e sostanzialmente in regime privatistico, le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e il costo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente (art. 21).

4) *Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)*

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione esito della stessa.

Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1 del citato decreto legge.

5) *Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)*


Gli enti e le società adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.

6) *Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)*

A tutela della riservatezza delle informazioni strategiche rinvenibili nei budget, le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

\*\*\*

Tenuto conto della natura privatistica degli enti e delle società e del tipo di attività svolta, non sono considerati applicabili a tali soggetti alcuni obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 quali, ad esempio, quelli sui controlli sulle imprese (art. 25), il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli oneri informativi per cittadini ed imprese (art. 12, co. 1-bis).



Copia

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Cons. Roberto Confalonieri

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Guido Perghem

---

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio il **11 GIU 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castiglione delle Stiviere, **11 GIU 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE **SUPPL.**  
F.to Dott. Barbara Marangotto

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Castiglione delle Stiviere, **11 GIU 2015**



IL FUNZIONARIO INCARICATO

*[Handwritten signature]*

---

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il  
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, 3° comma,

Castiglione delle Stiviere,

IL SEGRETARIO GENERALE

---